

Circolare 8 settembre 2021

## DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE AL CHIUSO

1. L'attività sportiva, anche di contatto, può essere svolta all'interno di luoghi al chiuso nel rispetto delle "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere emanate dal Dipartimento per lo sport, con particolare riferimento all'allegato 7 ([linee-guida-pratica-sportiva-rev-6-agosto-2021.pdf \(governo.it\)](#)), ed assicurando adeguati sistemi di ricambio dell'aria, senza ricircolo.
2. Si precisa che, in base alla normativa vigente, il distanziamento previsto al punto 11 del citato allegato 7 deve intendersi per le attività motorie e sportive svolte in forma individuale, e non per quelle di contatto che, in zona bianca, sono consentite senza distanziamento.
3. L'articolo 3 del DL del 23 luglio 2021 ha introdotto dallo scorso 6 agosto 2021 l'obbligo di Green Pass per eventi e competizioni sportive, piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, nonché centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, **i centri estivi e le relative attività di ristorazione. L'obbligo sussiste** per ogni persona di età superiore ai 12 anni (esclusi i soggetti esentati muniti di apposita certificazione). Per i minori di 12 anni, invece, basterà che i propri accompagnatori (genitori o baby sitter) siano muniti di Green Pass. La Certificazione Verde non è richiesta per gli accompagnatori dei ragazzi minorenni o dei disabili che li assistono all'interno degli spogliatoi. In ogni caso, tali accompagnatori successivamente alla necessaria assistenza, se non in possesso di Certificazione Verde, non potranno sostare all'interno degli ambienti per i quali è richiesta la Certificazione Verde.
4. La Certificazione Verde non è richiesta per la sola attività di richiesta informazioni presso reception o segreterie sportive o per il transito all'interno dell'impianto sportivo per raggiungere luoghi di allenamento all'aperto.
5. Si specifica che con il termine "palestra" si intende qualunque tipologia di locale o insieme di locali al chiuso in cui viene svolta attività fisica o motoria a secco (allenamento funzionale con piccoli e grandi attrezzi; allenamento con macchine isotoniche; allenamento in sospensione; allenamento fisico per la prevenzione ed il recupero muscolare; preparazione atletica; sedute di pilates; attività motoria per sport rotellistici; ecc.). Tale attività può essere svolta in forma individuale, di squadra o di contatto, indipendentemente dall'utilizzo di attrezzi, dalla presenza di spogliatoi, di servizi igienici e docce.
6. Oltre al Green Pass, occorrerà rispettare sempre i protocolli previsti secondo le disposizioni per zone bianche, gialle, arancioni e rosse per lo sport di base come ad esempio: misurazione della temperatura all'ingresso degli impianti, l'obbligo di mascherina nei locali chiusi e negli spogliatoi (tranne quando si fa la doccia o durante la nuotata e l'allenamento vero e proprio) e tra un esercizio e l'altro, due metri di distanza da ogni altro atleta mentre ci si allena e 7 metri quadrati per ogni nuotatore in vasca, ecc.
7. Non sono ammesse autocertificazioni o certificazioni diverse da quelle previste dalla normativa.

8. Il controllo sulla validità della Certificazione Verde deve essere giornaliero ed effettuato ad ogni accesso a cura del responsabile della struttura o suo delegato il cui QR Code è scansionabile e verificabile attraverso l'App "VerificaC19"

---

### *Obblighi del gestore*

---

#### **Informazioni**

Il gestore del sito dovrà inoltre provvedere a fornire una completa informazione per tutti coloro che intendono accedervi a qualsiasi titolo sportivo nonché predisporre piani di evacuazione che evitino aggregazione in caso di necessità e/o urgenza di lasciare i siti o loro parti (ad esempio, campi da gioco, siano essi indoor che outdoor).

A tale scopo, è fortemente consigliato stampare e affiggere la scheda denominata "Lo sport riprende in sicurezza", allegata alle succitate linee guida, e di rendere disponibile il restante materiale informativo a disposizione, predisposto dalle competenti Autorità di governo.

In particolare i frequentatori dei siti devono essere informati in merito:

all'obbligo del possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva in corso di validità ai sensi della normativa vigente;

all'adozione delle misure cautelative per accedere nel sito sportivo e, in particolare, durante l'espletamento della prestazione:

- a) mantenere la distanza di sicurezza;
- b) rispettare il divieto di assembramento;
- c) osservare le regole di igiene delle mani;
- d) utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

#### **Gestione presenze**

##### ➤ **Cartellonistica**

È fatto obbligo ai gestori di predisporre e rendere visibile all'entrata della struttura un apposito cartello contenente il numero massimo di presenze consentite all'interno delle varie strutture sportive: palestre, sale, piscine, spogliatoi, ecc.

##### ➤ **Tracciamento dell'accesso alle strutture con capienza superiore a 50 persone**

In ogni caso è obbligatorio il tracciamento dell'accesso alle strutture da parte di coloro che partecipano alle attività sportive proposte, attraverso l'utilizzo di soluzioni tecnologiche che consentano il tracciamento per il tramite di applicativi web, o applicazioni per device mobili. Queste soluzioni consentiranno, infatti, di regolamentare meglio l'accesso alle strutture con appuntamenti prenotabili in anticipo per evitare il rischio di assembramenti o il mancato rispetto delle misure di distanziamento e di divieto di assembramento, con particolare riferimento alle aree più a rischio (reception, hall, sale di attesa, percorsi di accesso agli impianti, ecc....) e, più in generale, di contingentare il numero massimo di persone che potranno accedere agli spazi e alle aree comuni, nonché alle aree dove si svolgono le attività con impegno fisico e respiratorio elevato, dove aumenta il rischio di diffusione dei droplets. La prenotazione e l'evidenza delle compresenze in struttura in qualsiasi momento, permette anche ai fruitori di aggiornarsi in tempo reale sulla disponibilità di posti e alle autorità competenti di accertare il rispetto delle regole.

### ➤ Tracciamento dell'accesso alle strutture con capienza inferiore a 50 persone

Le strutture che abbiano, attualmente, una possibilità di capienza inferiore a 50 persone in contemporanea nelle aree di allenamento, sono esentate dall'obbligo di utilizzo di soluzioni tecnologiche o applicativi web, ma resta fermo l'obbligo, anche ai fine del tracciamento, di prenotazione della lezione in anticipo e registrazione della effettiva presenza su registro cartaceo, così come il divieto di assembramento in tutte le aree del sito sportivo, comprese quelle di attesa, reception, ecc. La determinazione del numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea all'interno della struttura deve risultare dalla considerazione di 12mq per persona, considerando per il computo i metri quadrati (al chiuso) dell'intera struttura.

Nel computo delle compresenze va considerato anche il personale diretto o indiretto che vi presta servizio in quel momento.

Per quanto riguarda attività e corsi di gruppo, il numero massimo di cui sopra è 5mq per partecipante, prendendo in considerazione l'ampiezza dell'ambiente in cui l'attività viene svolta.

#### **Corsi Formazione per il personale**

I gestori sono invitati ad organizzare corsi di formazione per il personale, che potranno essere tenuti da formatori sanitari e di RSPP, al fine di fornire le necessarie raccomandazioni d'uso e direttive di protezione, prevenzione e precauzione ai collaboratori e ai dipendenti.

#### **Operatori Sportivi**

#### Certificazione Verde per le diverse categorie di lavoratori all'interno dell'impianto sportivo

In riferimento alla necessità di possesso della certificazione verde da parte di operatori come istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi, receptionist, etc. che operano all'interno di strutture in cui è richiesta la stessa, si rappresenta che la normativa vigente all'articolo 9-bis del DL 22 aprile 2021, n.52 (convertito dalla L. 18 giugno 2021, n.87) introdotto con il DL 23 luglio 2021, n.105 ne prevede l'obbligo esclusivamente per gli utilizzatori dei servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso.

Pertanto per tali operatori ad oggi non è richiesta la certificazione verde ma per tutta la durata della presenza all'interno della struttura e nello svolgimento delle attività lavorative permane l'obbligo di mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e di tenere correttamente indossata la mascherina.

L'obbligo del Green Pass per il ristorante e per il bar (per la sola consumazione al tavolo) all'interno dei centri, sussiste anche per gli operatori sportivi oltre che per i soci associati e partecipanti.

#### **Regole per lo sport all'aperto**

All'aperto il Green Pass non è obbligatorio. In molti impianti sportivi viene richiesto anche laddove le piscine sono scoperte o gli allenamenti parzialmente all'aperto, soprattutto per l'utilizzo di docce e spogliatoi al chiuso.

In caso di esplicita richiesta di utilizzo delle sole zone esterne dell'impianto (campi da tennis, padel, calcio o piscine all'aperto), è possibile richiedere la compilazione di un'autocertificazione che permetterà l'accesso a quelle specifiche aree, rinunciando alla possibilità di usufruire delle zone al chiuso (anche eventuali bar ristoranti).

I servizi igienici possono essere utilizzati a prescindere dal possesso o meno della Certificazione Verde.

o o o o o o

*Il protocollo A.S.C. “PROCEDURE DI SICUREZZA COVID-19 PER LO SPORT” redatto nel mese di giugno 2020 deve intendersi aggiornato con la presente circolare. Si invitano, comunque, tutte le strutture affiliate alla massima prudenza ed attenzione ivi compreso seguire con la massima scrupolosità tutte gli eventuali possibili aggiornamenti in materia con disposizioni di Stato nonché le Faq del Dipartimento dello Sport.*

## FAQ IN MERITO AL GREEN PASS

### **1) Mio figlio ha 11 anni deve seguire le nuove regole?**

No, le nuove regole si applicano solo a coloro che hanno 12 o più anni.

### **2) Devo sempre esibire un documento d’identità?**

No ma l’incaricato di verificare il Green Pass potrà comunque chiedere un documento d’identità per controllare che ci sia corrispondenza con i dati della Certificazione Verde.

### **3) Il Green Pass è necessario per gli spogliatoi al chiuso?**

Sì, per poter accedere alle attività per cui il Green pass è richiesto. No per l’accesso di accompagnatori di minori e/o persone non autosufficienti e per coloro che praticano attività sportive all’aperto. Per gli spogliatoi all’aperto non è mai necessario.

### **4) Conserveranno i dati del mio certificato?**

No. La verifica del certificato avviene tramite la scansione del QR CODE relativo con l’app VerificaC19 e non viene salvato/conservato nessun dato da nessuna parte.

Il garante della privacy, con apposito comunicato pubblicato sul sito, ha precisato che non è consentita l’acquisizione della fotocopia del Green Pass e/o l’annotazione della scadenza.

### **5) L’attestato di avvenuta vaccinazione vale come Green Pass?**

No, secondo il DL 105 del 23 luglio 2021 è necessario presentare il Green Pass. Vale la certificazione di esenzione dal Green Pass.

### **6) Il personale che opera all’interno dell’impianto sportivo deve avere il Green Pass?**

No. Non è obbligatorio il possesso della certificazione verde per istruttori, tecnici, amministrativi, ecc. all’interno delle strutture sportive cui è richiesto il Green Pass. Permane l’obbligo di distanziamento, mascherina, misurazione della temperatura, igiene delle mani ecc.

### **7) Il personale che opera all’interno dell’impianto sportivo deve aver seguito un corso di formazione sulle problematiche del COVID-19?**

Sì. All’interno della struttura per tutto il periodo di apertura dovrà essere presente almeno 1 addetto che abbia frequentato un CORSO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE “ANTI COVID 19 NEI LUOGHI DI LAVORO” ai sensi del D.Lgs n. 18 del 17/03/2020 e DPCM del 26/04/2020 e successive normative al fine di fornire le necessarie raccomandazioni d’uso e direttive di protezione, prevenzione e precauzione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 Art. X Capo I Art. 266-286.

### **8) E’ obbligatorio il tracciamento di chi accede a locali al chiuso?**

Le strutture che hanno una possibilità di capienza inferiore a 50 persone in contemporanea nelle aree di allenamento, sono esentate dall’obbligo di utilizzo di soluzioni tecnologiche o applicativi web, ma resta fermo l’obbligo, anche ai fine del tracciamento, di prenotazione della lezione in anticipo e registrazione della effettiva presenza su registro cartaceo.

**9) Per chi accede alla segreteria all'interno dell'impianto sportivo per chiedere informazioni deve avere il Green Pass?**

La Certificazione Verde non è richiesta per la sola attività di richiesta informazioni presso reception o segreterie sportive o per il transito all'interno dell'impianto sportivo.

**10) Sono ammesse autocertificazioni in sostituzione del Green Pass?**

No. Non sono ammesse autocertificazioni o certificazioni diverse da quelle previste dalla normativa.

**11) Devo esibire il Green Pass ad ogni mia entrata giornaliera?**

Sì. Il controllo sulla validità della Certificazione Verde deve essere giornaliero ed effettuato ad ogni accesso a cura del responsabile della struttura o suo delegato il cui QR Code è scansionabile e verificabile attraverso l'App "VerificaC19".

Il delegato alla verifica del Green Pass attraverso l'App "VerificaC19" deve essere incaricato con atto formale (scritto) e deve aver ricevuto istruzioni e formazione in merito, meglio se in forma scritta.

**12) Chi non può ottenere Green Pass per comprovate condizioni cliniche avverse, può entrare nel centro sportivo?**

Sì, ma solo presentando certificazione medica in corso di validità.

**13) In un centro sportivo che affitti i campi da calcetto, alla luce delle attuali normative, è possibile prestare le casacche?**

Sì, adottando tutte le misure di sicurezza. Le casacche dovrebbero essere sistemate su un tavolo e ritirate da ciascun giocatore nel rispetto del distanziamento. Al termine andrebbero sanificate.

**14) Per le società di calcio giovanile che partecipano ad attività organizzate dall'ente di promozione a cui sono affiliate, quali sono le direttive da seguire per la Prevenzione dal Contagio Covid 19 (allenamenti e gare) ?**

È consentita, in zona bianca, l'attività all'aperto (outdoor) di allenamenti, gare, competizioni, tornei, ecc. È vietato l'accesso ai locali al chiuso del sito di gioco per coloro che sono sprovvisti di Green Pass.

E' proibito lo scambio di oggetti personali (borracce, telefoni, bicchieri con bevande, indumenti di gioco, bottiglie di acqua ecc.).

- **NEGLI EVENTI E COMPETIZIONI DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE** è consentito l'utilizzo delle docce a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell'aria, senza ricircolo.
- **NELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE ALL'APERTO** è consentito l'uso delle docce; negli spogliatoi deve essere assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
- **NELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE AL CHIUSO** è consentito l'uso delle docce; negli spogliatoi deve essere assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.